

Sentenza N. _____
 Sp. N. _____
 Dispositivi _____
 Rg. N. _____
 Cron. N. _____
 Rep. N. _____



**REPUBBLICA ITALIANA
 IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
 DOTT. VITO ROCCO LA PORTA
 V SEZIONE CIVILE**

**ha pronunciato la seguente
 ORDINANZA FUORI UDIENZA**

nella causa di R.G. n° 28865 /11 fra le parti

FLUGEMA s.n.c. in persona del legale rappr p.t. con sede in San Mauro Tor.se
 To Via Casale n° 79 clett dom in Torino Corso Tassoni n° 12 c/o lo studio dell'
 avv.to Massimo PERRINI che lo rappr e dif **attore**

A CARMELO resid in Torino Corso _____ **convenuto**
contumace

ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappr p.t. con sede in
 Milano Via Ignazio Gardella n° 2 rappresentata dalla sua mandataria Allianz
s.p.a. in persona del legale rappr p.t. con sede in Trieste Largo Ugo Imeri n° 1 in
forza di mandato irrevocabile di rappresentanza processuale e sostanziale in data
 28/01/2011 notaio dott.ssa Renata MARIELLA in Milano, nonchè in proprio quale
interveniente volontaria nel presente processo elett dom in Torino Via Frejus n° 5
 c/o lo studio dell' avv.to Roberto GAVAZZI, che lo rappr e dif **convenuto**

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale

Motivi della decisione in fatto e diritto

Con atti di citazione ritualmente notificati come in atti parte attrice chiamava in
 giudizio i convenuti come in epigrafe generalizzati chiedendo di essere risarcita
 dei danni materiali patiti in occasione di incidente stradale che dichiarava essere
 avvenuto in Torino il 13/03/2011 alle ore NON DICHIARATE in località Via
 Monginevro.

Assumeva parte attrice che, in dette circostanze di tempo e di luogo " il veicolo
 Opel Meriva tg _____ di proprietà della _____ il _____ ti _____ c. s.n.c. e condotto
 dal sig. Ivan _____ assicurato per la RCA presso la Allianz Assicurazioni veniva
 urtato dal veicolo Lancia Libra tg B' _____ X di proprietà e condotto dal sig. Carmelo
 (_____ a assicurato per la RCA presso la Vittoria Assicurazioni"

Resisteva in giudizio parte convenuta con il patrocinio del difensore di cui in
 epigrafe, che dichiarava di rappresentarla e difenderla in forza di mandato
irrevocabile di rappresentanza processuale e sostanziale in data 28/01/2011
 dott.ssa Renata MARIELLA notaio in Milano, nonchè in proprio quale
interveniente volontaria nel presente processo.

Parte attrice eccepiva in sede di prima udienza (10/10/2011) la nullità della
 procura rilasciata al procuratore costituito per Allianz Ass.ni s.p.a., la nullità del
 mandato di rappresentanza ex artt 81 e 77 c.p.c.

Le parti depositavano memorie autorizzate.

[Handwritten signature]
 IL GIUDICE DI PACE
 DOTT. VITO ROCCO LA PORTA

in merito alla procura rilasciata dalla VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a. alla ALLIANZ s.p.a.

eccepita da parte attrice in sede di udienza di prima comparizione del 10/10/2011
 " *eccepisce la nullità della procura rilasciata al procuratore costituito per nullità del mandato di rappresentanza (art 81 e 77 c.p.c.)* "

IL GIUDICE

sentite le parti, viste le memorie autorizzate depositate dalle parti in merito alla eccezione avanzata da parte attrice di nullità della procura rilevato che l'attore ha instaurato il giudizio contro il danneggiante e la compagnia del medesimo per danni alla sua vettura assicurata con VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a.

che ha esercitato la facoltà di scelta consentita a mente della sentenza 180/2009 resa dalla Corte Costituzionale

ritenuto che il mandato conferito dalla VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a. alla ALLIANZ S.P.A. si fonda e tragga origine dalla c.d. CONVENZIONE CARD i cui effetti non possono essere richiamati nei confronti degli assicurati che ad essa convenzione, stipulata fra le compagnie assicurative, sono estranei ; ritenuto, altresì, che la ratio di detto mandato identifichi tipi di procedure di risarcimento, senza, peraltro, fondarsi su norme di legge

ritenuto che dal mancato riferimento a precise ed inequivocabili norme di legge consegua la inassistenza dei riferimenti giustificativi del mandato stesso tal che non appare infondata la presunzione che con detto mandato, riferito a CONVENZIONE CARD stipulata fra compagnie assicurative con estraneità/ignoranza/non adesione dei soggetti assicurati, le predette compagnie assicurative abbiano convenzionalmente fra loro, inaudita parte assicurata, posto in essere uno strumento para giuridico inteso ad evitare l'applicazione di norme di legge stabilite a carico delle compagnie assicurative ed a difesa dei diritti dei contraenti, tutto ciò in violazione degli artt. 1343 e 1344 c.c.

ritenuto che manca l'interesse della ALLIANZ S.P.A. ad agire previsto dall' art. 105 c.p.c. nel giudizio instaurato inter alios, che l'intervento adesivo contro gli interessi del proprio assicurato è giustificabile solo in caso di espromissione del credito risarcitorio, previa dichiarazione liberatoria della compagnia assicuratrice del responsabile civile da parte del danneggiato creditore (art. 1272 c.c.), che non è ravvisabile la fattispecie dell' accollo ex art. 1273 c.c. in quanto detto istituto giuridico presuppone un accordo fra il debitore originario ed il terzo a favore del creditore e non contro lo stesso

PER TUTTI I MOTIVI SOPRA ESPOSTI

IL GIUDICE

DICHIARA LA NULLITÀ DEL MANDATO di rappresentanza conferito dalla VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a. alla ALLIANZ S.P.A.

DISPONE LA ESTROMISSIONE DELLA ALLIANZ s.p.a. dal presente giudizio per difetto di rappresentanza processuale e di legittimazione passiva in capo alla stessa

RITENUTO SI SIA TRATTATO DI QUESTIONE PROCEDURALE, *rimette in termini la VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.* per la costituzione in giudizio entro e non oltre la data della udienza del 19 marzo 2012 *pena la dichiarazione di contumacia della stessa*

estromette dal presente giudizio la ALLIANZ s.p.a.

RIMETTE LA CAUSA IN ISTRUZIONE

dispone che il processo prosegue fra le parti originarie

fissa udienza INVARIATI I DIRITTI DI PRIMA UDIENZA per la costituzione in giudizio della VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a. **al giorno 19 marzo 2012 ore 10**

SI COMUNICHI ALLE PARTI.

TORINO IL 09 GENNAIO 2012

**IL GIUDICE DI PACE
 DOTT. VITO ROCCO D. LA PORTA**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino

SINO D'ESTE ANNA

IL GIUDICE DI PACE
 Dott. Vito Rocco La Porta

RECESSIONE
 11.1.12